



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

10 - 2019 - 16 - 46

LEGGE REGIONALE 26 SETTEMBRE 2019, N. 17

Misure urgenti in materia di trasporto scolastico

Art. 1

Modalità di contribuzione al servizio di trasporto scolastico

1. Al fine di favorire la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado e fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), gli enti locali possono determinare, con delibera motivata della Giunta comunale e purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio, la quota di partecipazione, anche nulla, dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).